



CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicuratori: Alcuni membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione;

Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Art. 1) ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1 - I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- 1.2 - I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
- 1.3 - I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 1.4 - I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 1.5 - Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

Art. 2) DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Art. 3) FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 6) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi -escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 7) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.

Art. 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Art. 9) RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

Art. 10) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente dei Lloyd's tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione od al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Art. 12) MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 14) DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente assicurazione, dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n° _____ in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.

Art. 15) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Data _____

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 6 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 8 Recesso in caso di sinistro; Art. 11 Procedura per la valutazione del danno; Art. 12 Mandato dei periti; Art. 13 Pagamento dell'indennizzo.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

POLIZZA R.C.T./O./R.C. PROFESSIONALE

PER ISTITUTI DI VIGILANZA

1 - DEFINIZIONI

1.01 ASSICURATO

Per Assicurato si intende la Società indicata nel frontespizio di polizza.

1.02 DIPENDENTI

Per dipendenti si intendono in via esemplificativa e senza intento limitativo, i dirigenti, i funzionari, gli impiegati, i commessi, le guardie particolari giurate ed in genere ogni persona che abbia anche di fatto con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e/o somministrato.

Sono parificati a dipendenti anche i soci e gli amministratori dell'Assicurato, nonché i dipendenti di altri Istituti di Vigilanza regolarmente autorizzati, quando dette persone agiscano nell'ambito di mansioni loro affidate dall'Assicurato.

1.03 UTENTE

Per Utente si intende chiunque usufruisca dei servizi prestati dall'Assicurato.

2 - PREMESSA

Premesso che:

2.01

L'Assicurato svolge le sottoelencate attività (avvalendosi di dipendenti) anche in collaborazione, in via istituzionale, con forze di Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano e/o unitamente con altre società raggruppate in ATI Associazione Temporanea di Impresa:

- a) servizi di vigilanza, scorta e sorveglianza, anche con l'ausilio di unità cinofile; servizi di radio e televigilanza, videosorveglianza e servizi assimilabili; custodia chiavi e combinazioni;
- b) servizio di trasporto valori (comprese le operazioni di prelievo e consegna degli stessi) per conto degli utenti, a piedi o a mezzo di veicoli blindati e non, nonché le attività conseguenti quali servizi di caveaux e casseforti gestiti in proprio direttamente dall'Assicurato presso i suoi locali e di custodia valori tramite cassa continua e/o caveaux, anche presso terzi, nonché la contazione del denaro ed il suo trattamento;
- c) Installazione, gestione e manutenzione di impianti di allarme di proprietà e/o non e interventi a seguito di segnalazione di allarme;
- d) servizi di portierato, reception e attività di facility (e altre attività di servizi) eventualmente connesse (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ritiro, consegna e smistamento pacchi, colli e corrispondenza, registrazione accessi, prevenzione e sicurezza, accompagnamento, guardasale, accoglienza) nonché controllo accessi e controllo persone effettuati presso attività pubbliche o private, depositi, istituti bancari, aeroporti, istituti di cura, mostre, ecc.;
- e) qualsiasi altra attività (comprese quelle accessorie e complementari), anche qui sopra non menzionata, che abbia come oggetto l'attività di tutela e protezione di beni.

3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.01 SEZIONE 1: R.C.T./O.

L'assicurazione è prestata per le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese):

a) R.C.T.

per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

La Società risponde anche della somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione, spese, etc.) quale civilmente responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni a persone, cose od animali di terzi, imputabile all'Assicurato e conseguenti a comportamento illecito, doloso o colposo dei suoi dipendenti e commessi. La garanzia è operante anche laddove si ravvisi inadempienza agli obblighi connessi a rapporto di lavoro con l'Assicurato con conseguente responsabilità extracontrattuale per danni a terzi.

Qualsiasi Società stipuli un contratto con l'assicurato, insieme con i suoi dipendenti, deve essere considerata Terza ai sensi del presente contratto assicurativo.

b) R.C.O.

verso i Dipendenti dell'Assicurato, iscritti e non iscritti all'INAIL, per gli infortuni da loro sofferti, compresa l'azione di regresso dell'INAIL e dell'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12/6/1984 numero 222.

3.02 SEZIONE 2: R.C. PROFESSIONALE

L'assicurazione è prestata per le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, rivalutazioni e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni subiti dagli Utenti, in conseguenza di inadempimento contrattuale dovuto ad azione od omissione anche concorsuale, dolosa o colposa, dei Dipendenti dell'Assicurato, purchè detta responsabilità, ove non sia stato possibile un accordo stragiudiziale, sia definita da una sentenza giudiziale a condizione che l'Assicurato si impegni:

1. A fornire tutta la necessaria assistenza e collaborazione ai legali nominati dall'Assicuratore per difendere i comuni interessi in ogni grado di giudizio con l'intesa che in nessun caso l'Assicurato potrà accordarsi con il danneggiato per qualsiasi transazione o ammettere la propria responsabilità senza il preventivo accordo degli Assicuratori.

2. A fornire l'assistenza necessaria di qualsiasi ordine e tipo agli Assicuratori nell'eventuale azione di regresso nei confronti del terzo danneggiato qualora la sentenza definitiva dimostri la mancanza di responsabilità in capo all'Assicurato

La garanzia vale anche per la responsabilità dell'Assicurato per danni patrimoniali a terzi che non siano i committenti, a condizione che tali danni siano comunque connessi ad inadempimenti contrattuali nei confronti dei committenti stessi.

4 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE 1

4.01

L'assicurazione di cui al punto 3.01 lettera b) si intende operante anche per gli infortuni in itinere sempre che siano considerati dall'INAIL come infortuni sul lavoro e, come tali, rientranti nelle coperture assicurative obbligatorie fornite da detto Istituto, indipendentemente dalla stato e dalle mansioni del dipendente.

4.02

Nelle garanzie previste di cui al punto 3.01 lettere a) e b), relativamente ai danni a persona sono compresi tanto i danni patrimoniali che non patrimoniali e fra questi ultimi s'intendono inclusi i danni morali e i danni biologici semprechè dovuti per legge e/o giudizialmente accertati.

4.03

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

5 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER TUTTE LE SEZIONI

5.01 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, la presente polizza risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura o per la differenze di condizioni.

Soggetto a notifica agli assicuratori e loro ratifica, le parti convengono che, la presente Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 12 mesi successivi alla data di scadenza della Polizza (periodo esteso di garanzia postuma), purché afferenti a comportamenti colposi o dolosi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

5.02

Fermo restando che l'assicurazione vale anche per i danni derivanti dal comportamento colposo e doloso dei dipendenti dell'Assicurato, la Società rinuncia in ogni caso all'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e dei suoi dipendenti; per i dipendenti la rinuncia è prevista solo per le ipotesi di illecito colposo ma non in caso di illecito doloso.

5.03

La validità della presente polizza si intende limitata alla Repubblica Italiana, alla Città del Vaticano ed alla Repubblica di San Marino.

5.04

Ferme nel resto le condizioni e garanzie tutte previste dalla presente polizza, il termine di cui all'art. 7) delle Condizioni Generali di Assicurazione decorrerà dalla data di ricevimento, da parte dell'Assicurato, di formale richiesta scritta di risarcimento danni anche se pervenuta entro i 12 mesi successivi alla scadenza della presente polizza.

5.05

Foro competente è quello di Milano o quello della sede dell'Assicurato a scelta della parte attrice.

5.06

Sono considerati terzi anche tutti gli utenti dei servizi prestati dall'Assicurato nonché, in deroga al disposto dell'art. 1) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio (ferma la garanzia di R.C.O., per i dipendenti soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL); i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

5.07

Nel caso in cui le condizioni dattiloscritte della presente polizza fossero in contrasto con quelle a stampa, si riterrà valido e prevarrà il testo più favorevole all'Assicurato.

6 – ESCLUSIONI

L'articolo l'art. 1) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende totalmente abrogato e sostituito dagli Articoli che seguono:

6.01 - ESCLUSIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI (1 e 2)

D'accordo fra le parti si conviene comunque di escludere dalla garanzia i sinistri:

- a) di qualsiasi natura derivanti o connessi direttamente o indirettamente da/a terrorismo.
(Per "terrorismo" si intende ogni atto di forza e/o violenza, a scopo politico, religioso o affini e/o diretto a sovvertire od influenzare Governi di fatto o di diritto, e/o con il proposito di incutere terrore nella popolazione o parte di essa);
- b) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- c) di qualunque natura, direttamente o indirettamente riferibili a virus propagatisi attraverso computer.
(Per "virus" si intende un programma – o parti dello stesso – capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e macchine diverse);
- d) derivanti da sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

6.02 - ESCLUSIONI DELLA SEZIONE 1 – punto a)

Relativamente all'assicurazione di cui alla Sezione 1 - R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore di proprietà od usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) da detenzione o impiego di esplosivi salvo quelli necessari allo svolgimento dell'attività assicurata;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;



- f) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale;
g) calunnia, ingiuria diffamazione.

6.03 - ESCLUSIONI DELLA SEZIONE 2

Sono esclusi i servizi di trasporto e contazione di valori.

Sono inoltre esclusi i servizi di gestione di caveau, cassette di sicurezza e mezzi forti in genere.

Sono escluse altresì le multe, le ammende e le penalità contrattuali salvo le penalità sostitutive di un risarcimento di danno altrimenti dovuto a sensi di polizza e concordate preventivamente con la Società assicuratrice, fermo restando gli scoperti e franchigie previste in polizza.

7 - MASSIMALI ASSICURATI

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3000000 per ogni sinistro e in aggregato per ogni anno assicurativo, oltre a costi e spese ex Art. 1917 del Codice Civile.

MASSIMALI per sinistro e per anno:	R.C.T.....	€3.000.000,00
	R.C. Professionale.....	€1.500.000,00

FRANCHIGIE E SCOPERTI

R.C.T.	Franchigia: €1.000,00 per sinistro
R.C. Professionale.....	Scoperto: 10% - min €10.000,00 – max €20.000,00 per sinistro

8 – CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio DIASS SRL (qui di seguito il "Broker") di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Broker di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'Art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti relativi alla presente polizza:

Art. 5.01 (Inizio e termine della garanzia)

IL CONTRAENTE



CLAUSOLA E APPENDICE DI PRECISAZIONE ESCLUSIONI**CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE. BIOLOGICHE. BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE (CL 370)**

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione.

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla (combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- c) firmi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; a armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI (CL 380)**1.1**

Fermo restando quanto previsto dalla clausola 1.2 che segue, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno, a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

1.2

Ove la presente polizza sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, la clausola 1.1 non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

APPENDICE DI ESCLUSIONE DEL TERRORISMO

A parziale droga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini della presente appendice, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente appendice esclude inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente appendice risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto.

CONTRAENTE/ASSICURATO

ALLEGATO AL MODULO DI POLIZZA (ITALIA)

Clausola Europea Di Notifica Atti e Giurisdizione

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori di Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano di Lloyd's
All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano
Fax n. 02 63788850
E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.



Clausola Di Responsabilita Disgiunta

ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato di Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato di Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, 1 Lime Street, EC3M 7HA, Londra. L'identità di ciascun membro di un Sindacato di Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere accertate mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's – Corso Garibaldi 86, 20121 Milano.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

Informativa Sul Trattamento dei Dati

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte dei Membri Sottoscrittori di Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's stessi;

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.



3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art. 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
- b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo

L'interessato

Data

_____ *Nome e Cognome leggibili*

_____ *Firma*

- c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo

L'interessato

Data

_____ *Nome e Cognome leggibili*

_____ *Firma*

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

10/09/2012
LSW1819A-12

